

STATUTO

"A.I.L. - Sezione di Cuneo Paolo Rubino"

Sezione autonoma dell'"Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma ONLUS"

Associazione di Volontariato.

PARTE PRIMA

GENERALITA'

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata.

1-1 - E' costituita l'Associazione denominata "A.I.L. - sezione di Cuneo Paolo Rubino", sezione autonoma della provincia di Cuneo dell'"Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma ONLUS" con sede in Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n.481 del 19 settembre 1975 ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 263/75 presso il Tribunale di Roma, qui di seguito denominata per brevità "A.I.L.".

L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata "CUNEOAIL" nelle manifestazioni esteriori.

1-2 - L'Associazione ha sede in Cuneo, Via Schiaparelli 23. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

1-3 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'assemblea dei soci (art.21).

1-4 - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 2

Scopi.

2-1 - "CUNEOAIL" è socia dell'A.I.L. nazionale e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall'art.4 dello Statuto AIL nazionale; in particolare:

- sostiene lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne, collaborando con i centri ematologici della Provincia e, in particolare, con la S.C. Ematologia dell'A.S.O. "S.Croce e Carle" di Cuneo;
- favorisce l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro;
- promuove la sensibilizzazione e l'informazione sulle leucemie e le altre emopatie.

2-2 - Per tali scopi, l'Associazione può:

- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;
- b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
- c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- d) facilitare gli scambi di informazione scientifica, corsi di aggiornamento, convegni e congressi;
- e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti istituzionali, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo

che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

- f) offrire agli Organi legislativi e di governo della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, applicando, ove occorre, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- g) collaborare con le Autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti nella gestione, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore di leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
- h) incentivare e realizzare attività di volontariato;
- i) attuare ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali;
- j) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

ARTICOLO 3 **Strumenti.**

3-1 - L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3-2 Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente attraverso le prestazioni fornite dai propri aderenti, eventualmente convenzionandosi con Enti pubblici e con privati.

3-3 - L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

3-4 - Nel perseguimento degli scopi sociali, CUNEOAIL agisce nel rispetto dello statuto dell'A.I.L. nazionale e dei regolamenti generali che ne disciplinano l'attività. Eventuali controversie tra l'Associazione nazionale e la sezione AIL della provincia di Cuneo saranno devolute alla competenza del Collegio dei Proviviri nazionale.

ARTICOLO 4 **Soci**

4-1 - L'Associazione si compone di soci effettivi: ordinari e sostenitori.

4-2 - Sono soci effettivi ordinari dell'Associazione le persone che abbiano versato la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art.7-a); sono soci effettivi sostenitori le persone che abbiano versato una quota almeno di dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

4-3 - Il socio effettivo ordinario o sostenitore è ammesso, su propria domanda scritta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (art.16-f); può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se, trascorso almeno l'anno finanziario successivo a quello per cui è in regola, non ha versato la quota associativa (artt.7-a e 9-3), cui è comunque tenuto, entro un mese dal secondo invito scritto rivolto; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere alla Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (art.5-1-a) né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt.5 e 21); la qualità di Socio non è trasmissibile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

4-4 - I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa (art.4-2)

EW

4-5 - I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- c) ad accedere alle cariche associative.

ARTICOLO 5 Patrimonio e bilanci

5-1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate dai soci;
- b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati;
- d) dai proventi di occasionali e/o eventuali sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (art.2-2);

5-2 - L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

5-3 - Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt.7-e e 16-i):

- a) entro fine novembre, il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dovere pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso;
- b) entro fine di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto cassa e delle eventuali gestioni di contabilità separata. Il bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'Associazione nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.

5-4 - Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che le distribuzioni non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

5-5 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse alle medesime.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO

ARTICOLO 6 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci (artt.7-11);
- 2) il Consiglio di Amministrazione (artt.12-16);
- 3) il Collegio dei Revisori - Revisore Unico (artt.17 e 18) ;
- 4) il Collegio dei Provisori (art.19);
- 5) il Collegio medico-scientifico (art.20).

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati (art.3-3).

Capo I - Assemblea dei Soci

ARTICOLO 7

Competenza dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci effettivi, ordinari e sostenitori (art.4-1-2);
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art.12);
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (o il Revisore Unico) (art. 17);
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Provisori e del suo Presidente (art.19);
- e) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo (art.5-3), e del Programma delle attività (art.16-h);
- f) le modificazioni dello Statuto;
- g) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio (art.21).

ARTICOLO 8

Convocazione Assemblea

8-1 - L'Assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria - nei mesi di aprile e di novembre di ogni anno (art.5-3) e ogni qualvolta lo delibera il Consiglio di Amministrazione (art.13) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori (art.18-c), il Collegio dei Provisori (art.19) o almeno un decimo dei Soci effettivi (art.4-2) - dal Presidente o da chi ne fa le veci (art.16-a-b), con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione (art.1-2) - da affiggere all'albo della sede (art.1-2) e comunicare ai Soci effettivi (art.4-2) per posta ordinaria, o per fax o per posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

8-2 - L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

8-3 - Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del giorno dell'Assemblea (art.7-f), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto.

ARTICOLO 9

Costituzione Assemblea

9-1 - L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

- a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 7 precedente:
 - in prima convocazione (art.8-1), quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi (art.4-2), e
 - in seconda convocazione (art.8-2), qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti (art.4-2);
- b) per le modificazioni statutarie (art.7-f):
 - in prima convocazione (art.8-1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi (art.4-2) e,
 - in seconda convocazione (art.8-2), quando sia presente almeno un terzo dei Soci effettivi (art.4-2);
- c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art.7-g):
 - sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i tre quarti dei Soci effettivi (artt.4-2 e 11-5).

9-2 - Il Socio persona fisica che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art.4-2), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art.12), nei casi previsti dall'articolo 11, 2° comma, seguente.

9-3 - In ogni caso, il Socio effettivo (art.4-2) per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa minima per (art.7-a) per l'anno in corso.

9-4 - Il Socio delegato non può rappresentare più di due Soci (art.4-2) e deve consegnare alla presidenza (art.10), prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 10 Presidenza Assemblea

10-1 - Assume la Presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art.16-a) o chi ne fa le veci (art.16-b); in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art.9)

10-2 - Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario: di regola, nella persona del Segretario di cui all'articolo 16, lettera c), seguente; nella persona di un Notaio, invece, quando siano all'Ordine del giorno lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt.7-g e 21).

10-3 - Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori che lo assistano nello spoglio delle schede segrete sulle nomine (art.7-b-c-d) o su altro argomento di sua competenza.

ARTICOLO 11 Deliberazioni Assemblea

11-1 - Ogni socio effettivo (art.4-2) presente personalmente o per delega (art.9), ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

11-2 - Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo (artt.5-3 e 7-d) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di amministrazione (art.12) non hanno voto, né possono rappresentare altri soci (art.9-2).

11-3 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art.10) si allontanano o si astengono dal voto.

11-4 - Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine (art.7-b-c-d); in caso di parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere (art.12-1), chi sia Socio da maggior tempo;

- Revisore (art.17) o Probiviro (art.19), il Socio con precedenza sul non socio, e tra Soci quello che lo sia da maggior tempo;

- in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

11-5 - Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione (artt.7-g e 21), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt.4-2 e 8-c), ai sensi dell'articolo 21, 3° comma, del Codice Civile.

11-6 - Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto dell'apposito libro delle Assemblee, verbale sottoscritto, di regola, dal presidente (art.10-1) e dal Segretario (art.10-2) dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio (art.10-2), dal Presidente dell'Associazione (art.16-a) e dal Segretario (art.16-c) "per conformità".

11-7 - Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

11-8 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 12
Composizione Consiglio

12-1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove Soci effettivi (art.4-2) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art.7-b). Sette Consiglieri devono rappresentare le diverse zone della Provincia in cui è operativa l'associazione. I restanti due Consiglieri devono rappresentare la continuità della storia associativa, garantendo il costante rispetto dei principi dei soci fondatori: per questo devono aver ricoperto una carica amministrativa negli ultimi tre mandati. Ad essi possono essere assegnati incarichi di particolare rilevanza dal punto di vista delle relazioni istituzionali.

12-2 - Possono partecipare alle sedute del Consiglio persone, anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.

12-3 - I Consiglieri (art.12-1) durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt.5-3 e 7-e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art.7-b); prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

12-4 - Se vengono a mancare uno o più Consiglieri (art.12-1), gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori (art.18-c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art.7-b).

12-5 - L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'Ufficio quando viene meno, o per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri (art.12-1); gli altri suoi Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art.8) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori (art.18-c) - abbia ricostituito il Consiglio (art.7-b).

ARTICOLO 13
Convocazione Consiglio

13-1 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente (artt.7-b, 16-a) o, in di lui mancanza o assenza, dal o da un Vicepresidente (art.16-b) o, per mandato di uno di loro, dal segretario (art.16-c), mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art.1-2) - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art.12) e dal Collegio dei Revisori (art.17), almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati su accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

13-2 - Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre suoi Componenti o il Collegio dei Revisori. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori (art.18-c).

13-3 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione.

ARTICOLO 14
Adunanze e deliberazioni Consiglio

14-1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art.12-1) in carica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano in età. Non è consentita la partecipazione per delega.

EW

14-2 - Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti (art.12-1) presenti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

14-3 - Alle adunanze consiliari assistono senza diritto di voto i Revisori (art.17) ed il Segretario (art.16-c) che, di regola, ne redige il verbale. Può partecipare, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Collegio medico-scientifico.

14-4 - Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 15

Rappresentanza e poteri

15-1 - La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art.16-a) ed al o ai Vicepresidenti (art.16-b), disgiuntamente fra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

15-2 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art.7).

15-3 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, al o ai Vicepresidenti ad agli altri suoi Componenti (art.12-1), individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendo una Giunta Esecutiva o un Comitato di presidenza di cui determina le norme di funzionamento.

15-4 - Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

15-5 - Il Presidente resta in carica tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto; è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice presidente.

ARTICOLO 16

Attribuzioni Consiglio

Al consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'art.15 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- 16-a - nominare, nel proprio seno, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea (art.7-b), il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione (art.15-1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (art.8 e 10) e le adunanze consiliari (artt.13 e 14), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art.11) e consiliari (artt.14 e 15-3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto;
- 16-b - nominare, nel proprio seno, uno o più Vicepresidenti, i quali coadiuvano il presidente e nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art.15-1) e quelli delegati (art.15-3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;
- 16-c - nominare, anche al di fuori dei suoi Componenti, il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario - determinandone i poteri (art.15), la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt.12-3, 12-5) - per coadiuvare la Presidenza (artt.16-a-b), nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt.8 e 13), costituzione (artt.9 e 14), svolgimento (artt.10 e 14) e verbalizzazione (artt.11 e 14) delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari, curare la tenuta del Libro

EW

delle Assemblee (art.11-6), del Libro del consiglio (art.14-4), dello Schedario dei Soci (art.4), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

- 16-d - nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione e ove lo ritenga il Vicetesoriere - determinandone i poteri (art.15), l'eventuale compenso (art.12-3) e la durata, che non può superare quella del Consiglio stesso (artt.12-3, 12-5) - per coadiuvare la Presidenza (art.16-a-b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art.5-1), di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci (artt.5-3 e 16-b); curare la tenuta degli inventari, del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;
- 16-e - nominare, anche al suo interno, il Collegio medico-scientifico (artt.6 e 20);
- 16-f - ammettere i Soci effettivi, ordinari e sostenitori;
- 16-g - deliberare, con il parere favorevole del collegio dei Revisori (art.18-a), il Regolamento amministrativo - contabile contenente le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art.5-3) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;
- 16-h - stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (artt.3-2, 12-2, 17-2), anche di carattere e economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito di indirizzi programmatici (art.16-i), e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessaria ed utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art.2), con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- 16-i - presentare all'Assemblea dei Soci (art.7-e) il Bilancio preventivo e quello consuntivo (art.5-3), ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del Bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;
- 16-l - istituire, regalare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni anche permanenti con la partecipazione di non Soci (art.4-2), che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
- 16-m - assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi;
- 16-n - riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'Associazione nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa, in concorso con i Consigli di Amministrazione delle altre sezioni delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione nazionale.

Capo III - Collegio dei Revisori- Revisore Unico

ARTICOLO 17

Composizione Collegio Revisori

17-1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone nominate dall'Assemblea dei Soci (art.7-c), delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in altri Albi Professionali o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria. Non devono essere soci né coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio di Amministrazione (art.12).

EU

17-2 - Possono fare parte del Collegio, in soprannumero, una persona designata dall'AIL (art.2-1) ed una o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni (artt.3-2, 12-2, 16-g).

17-3 - I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt.5-3 e 7-e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art.7); svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare (art.7-c); sono rieleggibili.

17-4 In alternativa al Collegio dei Revisori, è prevista la possibilità da parte dell'Assemblea di nominare un Revisore Unico, avente i requisiti previsti per i componenti del Collegio Revisori (art.17-1).

ARTICOLO 18

Competenza Collegio Revisori - Revisore Unico

Al collegio dei Revisori (o il Revisore Unico, laddove nominato) compete:

18-a - controllare la gestione finanziaria e patrimoniale accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti (art.16-f), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art.5-3) alle risultanze contabili;

18-b - presentare all'Assemblea dei Soci (art.7-e) una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

18-c - provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (artt.3-1 e 12-5) ed il Consiglio di Amministrazione (artt.13-2), ed approvare le delibere di sostituzione di cui all'art.12-4 ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

Capo IV - Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 19

Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

19-1 - L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art.7-d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone - anche non Soci (art.11-4) - nominandone, tra esse, il Presidente.

19-2 - I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

19-3 - Compete al collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli organi dell'Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

Capo V - Collegio medico - scientifico

ARTICOLO 20

Attribuzioni Collegio medico - scientifico

20-1 Il Consiglio di Amministrazione nomina (art.16), scegliendolo anche tra non soci, un Collegio medico-scientifico che sovrintenda alle attività richiedenti una competenza tecnica e specifica in campo medico-ematologico. Il Consiglio ne determina i poteri (art.15) e la durata, che non può superare quella del Consiglio stesso (artt.12-3, 12-5)

20-2 Il Collegio è composto da non meno di tre a non più di sette membri e nomina al suo interno il Direttore scientifico.

EW

20-3 Il Collegio esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione, in relazione alle attività di studio, ricerca e assistenza e per questo collabora con il Consiglio di Amministrazione.
20-4 Il Direttore del Collegio può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

20-5 Il Collegio può essere convocato dal suo Direttore con libertà di forme e con adeguato preavviso; le riunioni vanno comunicate al Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono valide se presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; le deliberazioni devono risultare in apposito verbale ed essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

Scioglimento ed estinzione

21-1 - L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (art.1-3 e 7-g), convocata e costituita a norma degli articoli 8 e 9-c, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10-2 e 11-5 precedenti. In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti.

21-2 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione ai sensi dell'art.30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del medesimo.

21-3 - In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti all'AIL nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


ARTICOLO 22

Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL nazionale nonché le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute e non aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Cuneo, 03/05/2017

Il Presidente, Elsa MORRA



AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il 31 MAG. 2017 al n. 1896 Serie 3^a F

Esatte Euro

